

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5095 del 04/10/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta AZIENDA AGRICOLA TRIVELLA MARCELLA $\dot{\iota}$ AGRITURISMO LA STROZZA con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara (FE), Frazione di Francolino, Via Strozza n. 10; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di AGRITURISMO.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5308 del 04/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quattro OTTOBRE 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 29847/2017/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **AZIENDA AGRICOLA TRIVELLA MARCELLA – AGRITURISMO LA STROZZA** con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara (FE), Frazione di Francolino, Via Strozza n. 10; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **AGRITURISMO**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara il 17/10/2017, assunta al P.G. dell'Ente al n. 124313, Pratica Suap n. 1409/2017, trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Ferrara in data 19/10/2017 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2017/11992 del 20/10/2017, dalla ditta Ditta **AZIENDA AGRICOLA TRIVELLA MARCELLA – AGRITURISMO LA STROZZA** con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara (FE), Frazione di Francolino, Via Strozza n. 10, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **AGRITURISMO**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo per l'impatto acustico e lo scarico nel suolo, tramite subirrigazione, delle acque reflue provenienti dall'insediamento;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*, ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90/120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

CONSIDERATO:

- che la Ditta svolge attività di agriturismo e macellazione/trasformazione carni che da origine a scarichi idrici in n. 2 impianti di subirrigazione;
- che in un impianto recapitano solamente le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici annessi all'attività di agriturismo (abitanti equivalenti calcolati per la sala ristorazione e camere da letto), per il quale la competenza rimane in capo al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara;
- che nell'altro impianto convogliano sia le acque reflue industriali della sala di macellazione, sia i reflui domestici del servizio igienico annesso alla stessa per il quale la competenza rimane in capo ad Arpae;
- che entrambi gli impianti sono stati autorizzati precedentemente dal Comune di Ferrara con atti relativi agli anni 2003 e 2008, entrambi scaduti e non rinnovati nei termini di legge;
- che nella relazione tecnica allegata all'istanza è stato erroneamente indicato che i reflui provenienti dai fabbricati oggetto della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale sono da considerarsi entrambi reflui domestici;

VISTO il certificato di inesistenza della pubblica fognatura in via Strozza, rilasciato da HERA il 06/11/2017 con nota prot. n. 106694;

VISTO il Nulla Osta con prescrizioni del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara P.G. n. 135798 del 09/11/2017 trasmesso con nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara del 28/11/2017, assunta al Prot. Gen. di ARPAE in data 29/11/2017 con il n. PGFE/201/13491, riguardante sia l'impatto acustico che lo scarico in sub irrigazione dei reflui domestici provenienti del fabbricato destinato ad agriturismo e abitazione nel quale è stato specificato *“che il laboratorio lavorazioni carni e macellazione genera uno scarico che se ricomprende le acque di lavorazioni (elemento non chiaro dalla documentazione prodotta) non è domestico, quindi di competenza dello scrivente Servizio”*;

CONSIDERATO che con nota dello scrivente servizio del 23/11/2017 Prot. Gen di Arpae n. PGFE/2017/0013261 si è provveduto a richiedere al Servizio Territoriale di Arpae di fornire alla scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto: *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13”*, per la matrice ambientale “acqua”, relativamente allo Scarico, tramite sistema di subirrigazione esistente (già autorizzato con atto del Comune di Ferrara P.G. 2478/08 del 01/04/2008), di acque provenienti dalla sala macellazione e trasformazione carni e da un servizio igienico che

vengono trattate mediante un degrassatore e una vasca imhoff dimensionata per 20 abitanti equivalenti;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae Ferrara Prot. Gen di Arpae n. PGFE/2018/110 del 08.01.2018 dal quale si evince la necessità che venga predisposta una relazione idrogeologica e tecnica aggiornate, al fine di stabilire l'idoneità dell'attuale sistema di scarico, tramite subirrigazione, relativo alla sala di macellazione/servizio igienico, in quanto risulterebbe sottodimensionato, poichè calcolato per n. 2 ab/eq. (calcolo riferito a 2 addetti impiegati nella lavorazione), senza tener conto del contributo dello scarico/apporto prodotto dall'attività di trasformazione e macellazione carni e che le acque reflue prodotte dalla sala macellazione e trasformazione carni siano acque reflue industriali, non essendo stata avanzata dalla Ditta richiesta diversa;

CONSIDERATO che con nota di questa struttura Prot.Gen. n. PGFE/2018/1234 del 31/01/2018 sono state richieste alla ditta, tramite Suap del Comune di Ferrara, le suddette integrazioni;

CONSIDERATO che con nota del SUAP del Comune di Ferrara del 27/04/2018, acquisita al Prot. Gen. di Arpae n. PGFE/2018/5083 in data 02/05/2018 è stata trasmessa la documentazione integrativa pervenuta dalla ditta, consistente in un relazione tecnica integrativa sugli scarichi e in una relazione idrogeologica e tecnica aggiornate;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara PGFE/2018/7002 del 12.06.2018 nella quale si ribadisce il parere non favorevole dal momento che la rete di subirrigazione dello scarico è da considerarsi sottodimensionata, in quanto calcolata solamente per n. 2 ab/eq, quindi senza tener conto del contributo delle altre attività scarico di acque reflue derivanti dal lavaggio delle attrezzature e dei pavimenti della sala di lavorazione carni e della sala di asciugatura;

RITENUTO che sussistessero gli elementi perché lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara procedesse con un preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/90, informando la ditta Azienda Agricola Trivella Marcella della necessità di presentare un progetto contenente soluzioni tecniche e/o organizzative alternative, tali da superare le problematiche su evidenziate;

CONSIDERATO che al Prot. Gen. di Arpae PGFE/2018/9614 del 14/08/2017 sono state acquisite, tramite S.U.A.P. del Comune di Ferrara, le osservazioni pervenute dall'impresa a fronte della succitata comunicazione di possibile respingimento dell'istanza di AUA, registrate al PG del Comune col n. 87571/2018;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara PGFE/2018/10591 del 10.09.2018 nella quale tenuto conto delle nuove osservazioni prodotte dalla Ditta in data 09/07/2018, relativamente al n. ab/eq ed alla quantità di acqua giornaliera (lt. 50 al giorno) derivante dall'attività di lavorazioni carni e sala asciugatura, scaricata in subirrigazione, è stato ritenuto che lo sviluppo della rete disperdente costituita da mt. 10 di tubazione esistente, sia sufficiente, considerando anche i dati dell'indagine idrogeologica svolta recentemente, fermo restando quanto già espresso dal Servizio Territoriale nelle relazioni tecniche precedenti in merito alla tipologia dell'acqua reflua scaricata, ovvero di tipo industriale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01/01/2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara alla Ditta **Ditta AZIENDA AGRICOLA TRIVELLA MARCELLA – AGRITURISMO LA STROZZA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara (FE), Frazione di Francolino, Via Strozza n. 10, Codice Fiscale e Partita Iva n. 0141215383, per l'esercizio dell'attività di **AGRITURISMO**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1) Gli scarichi autorizzati sono quelli provenienti dal fabbricato adibito a ristorante/albergo (cucina, sala ristorazione e camere da letto) e dal fabbricato adibito a sala lavorazione carni e asciugatura (con annesso servizio igienico) recapitanti negli strati superficiali del suolo tramite sistema a subirrigazione, indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- 2) Per quanto riguarda lo scarico proveniente dal fabbricato adibito a ristorante/albergo costituito da reflui domestici dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) Lo scarico sul suolo è ammesso esclusivamente nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste ai punti 1 e 2 dell'allegato 5 della deliberazione CITAI del 4 febbraio 1977
 - b) Le vasche imhoff e i degrassatori dovranno essere periodicamente mantenuti;
 - c) Dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche descritte nell'elaborato Schema scarichi esistenti (10/10/17);
 - d) Il suolo in cui è posta la tubazione forata rappresentata nella Tavola non dovrà essere sottoposto a pressioni, costipazioni o pavimentazioni che possano ostacolare il passaggio dell'aria nel terreno non dovranno essere messe a dimora essenze arboree nel medesimo luogo o nessun altro tipo di coltura destinata a essere consumata cruda;
- 3) Per quanto riguarda lo scarico costituito da reflui industriali proveniente dal fabbricato adibito a sala lavorazione carni e asciugatura con annesso servizio igienico dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 4, dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, nel pozzetto di campionamento/ispezione, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1;
- b) Le vasche imhoff e i degrassatori dovranno essere periodicamente manutentati;

B) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. Nell'eventualità dovessero pervenire segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, **almeno sei mesi prima della scadenza**, il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Ferrara .

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI

ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.